

- una valutazione positiva sulla *completezza* e *attendibilità* della *documentazione depositata a corredo della domanda* (art. 269.2 cci);
- l'illustrazione della *situazione economica, patrimoniale e finanziaria* del debitore (art. 269.2 cci).

4. Dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione offerta emerge che il ricorrente è un *debitore in stato di sovraindebitamento* (artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci) perché:

- non è *assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza* (art. 2.1, lett. c, cci);
- ha debiti (erariali e da finanziamento bancario) per la somma complessiva di € 604.551,58;
- è proprietario di immobili (assoggettabili alla liquidazione) il cui presumibile valore commerciale è di € 138.000,00;
- quanto a beni mobili, è titolare di un conto corrente postale con saldo attivo di € 323,88;
- quale dipendente a tempo indeterminato, dispone di uno stipendio mensile medio di € 1500,00.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle *procedure di cui al titolo IV* del cci (art. 270.1 cci), e cioè la *ristrutturazione dei debiti del consumatore* e il *concordato minore*.

6. L'indicazione dei *limiti* ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*,
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della *liquidazione del patrimonio* impone al giudice di fissare col decreto i *limiti* di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al *mantenimento* del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale



